



**SETTORE TECNICO F.I.G.C.**  
**Stagione Sportiva 2003/2004**  
**COMUNICATO UFFICIALE N° 34**

Il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico nella riunione del 15 Settembre 2003 svoltasi a Firenze, (presenti: G. Gravina, G. Grazioli e G. Ragonesi) ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari a carico di allenatori:

**1) Provvedimento disciplinare a carico di BERTINI MASSIMO**

- Premesso che :
  - in data 15/3/2003 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell'A.I.A.C., sull' attività tecnica di allenatore svolta nella Stagione Sportiva 2002/2003 dal Sig. Bertini Massimo a favore della prima squadra della Società G.S. Pianoscarano 1949, pur non avendo i titoli necessari per potere allenare squadre appartenenti a tale Categoria;
  - in data 19/3/2003 il Settore Tecnico chiedeva all' Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare se effettivamente il Sig. Bertini Massimo aveva svolto attività tecnica di allenatore responsabile della prima squadra della Società G.S. Pianoscarano 1949 violando così i Regolamenti in essere;
  - in data 11/6/2003 l' Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 19/3/2003 del Settore Tecnico; considerato che :
  - dagli accertamenti svolti dall' Ufficio Indagini della F.I.G.C. risulta che il Sig. Bertini ha svolto attività tecnica di allenatore responsabile della prima squadra della Società G.S. Pianoscarano 1949 nella Stagione Sportiva 2002/2003 in violazione delle norme;
  - tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. Bertini nella sua memoria difensiva, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:
- di infliggere al Sig. BERTINI MASSIMO la sanzione della squalifica fino al 31 DICEMBRE 2003.

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Lazio per gli eventuali provvedimenti a carico della Società G.S. Pianoscarano 1949.

**2) Provvedimento disciplinare a carico di CIARAMELLA ANDREA**

- Premesso che:

- in data 25/1/2003 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell' A.I.A.C., sull' attività svolta nella Stagione Sportiva 2002/2003 dal Sig. Ciaramella Andrea a favore della Società A.C. Mestre per cui aveva assunto vincolo di tesseramento e successivamente per la Società U.S. Ariano Irpino.
- in data 6/2/2003 il Settore Tecnico chiedeva all' Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare se effettivamente il Sig. Ciaramella Andrea aveva svolto attività tecnica di allenatore per la Società A.C. Mestre e successivamente per la Società U.S. Ariano Irpino violando così i regolamenti in essere;
- in data 11/6//2003 l' Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 6/2/2003 del Settore Tecnico; considerato che:
  - dagli accertamenti svolti dall' Ufficio Indagini della F.I.G.C. risulta che il Sig. Ciaramella ha allenato due distinte Società nella stessa Stagione Sportiva in violazione delle norme;
  - tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. Ciaramella nella sua memoria difensiva, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:  
di infliggere al Sig. CIARAMELLA ANDREA la sanzione della squalifica fino al 31 MARZO 2004.

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Campania per gli eventuali provvedimenti di competenza a carico della Società U.S. Ariano Irpino.

### 3) Provvedimento disciplinare a carico di RAIOLA FILIPPO

- Premesso che:
- in data 25/1/2003 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell' A.I.A.C., sull' attività svolta nella Stagione Sportiva 2002/2003 dal Sig. Raiola Filippo a favore della Società A.C. Nuovo Terzigno per cui aveva assunto vincolo di tesseramento e successivamente per la Società Riop Sangiuseppe;
- in data 6/2/2003 il Settore Tecnico chiedeva all' Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare se effettivamente il Sig. Raiola Filippo aveva svolto attività per la Società A.C. Nuovo Terzino e successivamente per la Società Riop Sangiuseppe violando così i regolamenti in essere;
- in data 11/6/2003 l' Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 6/2/2003 del Settore Tecnico; considerato che:
  - dagli accertamenti svolti dall' Ufficio Indagini della F.I.G.C. risulta che il Sig. Raiola Filippo ha allenato due distinte Società nella stessa Stagione Sportiva in violazione delle norme;
  - tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. Raiola nella sua memoria difensiva, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:  
di infliggere al Sig. RAIOLA FILIPPO la sanzione della squalifica fino al 30 GIUGNO 2004.

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Campania per gli eventuali provvedimenti di competenza a carico della Società Riop Sangiuseppe.

### 4) Provvedimento disciplinare a carico di PUSCEDDU PIETRO e MARRAS PAOLO ANDREA

- Premesso che:

- in data 27/1/2003 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell' A.I.A.C., in cui veniva evidenziato che il Sig. Pusceddu Pietro tesserato per la Stagione Sportiva 2002/2003 con la Società U.S. Arbus, come allenatore responsabile della prima squadra, non aveva svolto le mansioni per cui era stato tesserato, ma queste erano state svolte dal Sig. Marras Paolo Andrea che non era abilitato per farlo, poiché già tesserato per la Società Pol. Monteponi Iglesias;
- in data 6/2/2003 il Settore Tecnico chiedeva all' Ufficio Indagini della F.I.G.C di verificare se effettivamente il Sig. Marras aveva svolto attività tecnica quale responsabile della prima squadra della Società U.S. Arbus e se il Sig. Pusceddu si era reso corresponsabile di tale attività violando così i regolamenti in essere;
- in data 11/6/2003 l' Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 6/2/2003 del Settore Tecnico; considerato che:
- dagli accertamenti svolti dall' Ufficio Indagini della F.I.G.C. risulta che il Sig. Marras ha allenato la Società U.S. Arbus con le mansioni di allenatore responsabile della prima squadra e che il Sig. Pusceddu si è reso corresponsabile di tale attività in violazione delle norme;
- tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. Pusceddu nella sua memoria difensiva, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:  
di infliggere al Sig. PUSCEDDU PIETRO la sanzione della squalifica fino al 31 MARZO 2004.
- tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. Marras nella sua memoria difensiva, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:  
di infliggere al Sig. MARRAS PAOLO ANDREA la sanzione della squalifica fino al 31 MARZO 2004.

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Sardegna per gli eventuali provvedimenti a carico della Società U.S. Arbus.

## 5) Provvedimento disciplinare a carico di VILLA FRANCO

- Premesso che:
- in data 15/11/2001 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell' A.I.A.C., sull' attività svolta nella Stagione Sportiva 2001/2002 dal Sig. Villa Franco a favore della Società F.C. Sangiuseppese per cui aveva assunto vincolo di tesseramento poi per la Società A.C. Nuovo Terzigno e successivamente per la Società Pol. Viribus Unitis;
- in data 22/1/2002 il Settore Tecnico chiedeva all' Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare se effettivamente il Sig. Villa Marco aveva svolto attività tecnica per tre distinte Società nella stessa Stagione Sportiva violando così i regolamenti in essere;
- in data 11/6/2003 l' Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 22/1/2002 del Settore Tecnico; considerato che:
- dagli accertamenti svolti dall' Ufficio Indagini della F.I.G.C. risulta che il Sig. Villa ha allenato tre distinte Società nella stessa Stagione Sportiva in violazione delle norme;
- tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. Villa nella sua memoria difensiva, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:  
di infliggere al Sig. VILLA FRANCO la sanzione della squalifica fino al 30 GIUGNO 2004.

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Interregionale della L.N.D. per gli eventuali provvedimenti a carico delle Società A.C. Nuovo Terzigno e Pol. Viribus Unitis.

## 6) Provvedimento disciplinare a carico di MELOTTI MARCO

- Premesso che:
- in data 7/2/2003 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell'A.I.A.C., sull' attività svolta nella Stagione Sportiva 2002/2003 dal Sig. Melotti Marco a favore della Società Pol. Orsogna e successivamente per la Società Vis Pianella 90 senza avere assunto vincolo di tesseramento per nessuna delle due Società;
- in data 15/2/2003 il Settore Tecnico chiedeva all' Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare se effettivamente Il Sig. Melotti Marco aveva svolto attività tecnica per due distinte Società nella stessa Stagione Sportiva violando così i regolamenti in essere; in data 27/6/2003 l' Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 15/2/2003 del Settore Tecnico; considerato che:
  - dagli accertamenti svolti dall' Ufficio Indagini della F.I.G.C. risulta che il Sig. Melotti ha allenato due distinte Società nella stessa Stagione Sportiva in violazione delle norme;
  - non avendo il Sig. Melotti prodotto alcuna memoria difensiva, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:
    - di infliggere al Sig. MELOTTI MARCO la sanzione della squalifica fino al 30 GIUGNO 2004.

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Abruzzo per gli eventuali provvedimenti a carico delle Società Pol. Orsogna e Vis Pianella 90.

## 7) Provvedimento disciplinare a carico di PETRALIA GIOVANNI

- Premesso che:
- in data 28/3/2003 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte del Paternò Calcio, sull' attività svolta nella Stagione Sportiva 2002/2003 dal Sig. Petralia Giovanni a favore della Società Paternò Calcio per cui aveva assunto vincolo di tesseramento e successivamente per la Società A.S. Acireale;
- in data 14/4/2003 il Settore Tecnico chiedeva all' Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare se effettivamente il Sig. Petralia Giovanni aveva svolto attività tecnica per due distinte Società nella stessa Stagione Sportiva violando così i regolamenti in essere;
- in data 2/7/2003 l' Ufficio Indagini trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 14/4/2003 del Settore Tecnico; considerato che:
  - dagli accertamenti svolti dall' Ufficio Indagini della F.I.G.C. risulta che il Sig. Petralia ha allenato due distinte Società nella stessa Stagione Sportiva in violazione delle norme;
  - tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. Petralia nelle sua memoria difensiva, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:
    - di infliggere al Sig. PETRALIA GIOVANNI la sanzione della squalifica fino al 31 DICEMBRE 2003.

Dispone trasmettersi copia degli atti alla Lega Professionisti di Serie C per gli eventuali provvedimenti a carico della Società A.S. Acireale.

## 8) Provvedimento disciplinare a carico di DI CRISTO SALVATORE

- Premesso che:
- in data 26/2/2003 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell'A.I.A.C., sull' attività svolta nella Stagione Sportiva 2002/2003 dal Sig. Di Cristo Salvatore a

favore della Società U.S. Rutigliano senza avere assunto vincolo di tesseramento per la Società e successivamente per la Società A.S. Pro Gioia per cui aveva assunto vincolo di tesseramento;

- in data 15/3/2003 il Settore Tecnico chiedeva all' Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare se effettivamente il Sig. Di Cristo Salvatore aveva svolto attività tecnica per due distinte Società nella stessa Stagione Sportiva violando così i regolamenti in essere;

- in data 3/7/2003 l' Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 15/3/2003 del Settore Tecnico; considerato che:

- dagli accertamenti svolti dall' Ufficio Indagini della F.I.G.C. risulta che il Sig. Di Cristo ha allenato due distinte Società nella stessa Stagione Sportiva in violazione delle norme;

- tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. Di Cristo nella sua memoria difensiva, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:

di infliggere al Sig. DI CRISTO SALVATORE la sanzione della squalifica fino al 31 MARZO 2004.

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Puglia per gli eventuali provvedimenti a carico della Società U.S. Rutigliano.

#### 9) Provvedimento disciplinare a carico di RIGONI GIANFRANCO

- Premesso che:

- in data 30/6/2003 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte del Comitato Regionale Veneto della L.N.D. segnalazione, sull' attività svolta nella Stagione Sportiva 2002/2003 dal Sig. Rigoni Gianfranco a favore della Società Team 2000 Vicenza partecipante al campionato Regionale femminile di serie A di calcio a cinque e successivamente per la Società Creazzo Calcio a cinque, senza avere assunto vincolo di tesseramento per nessuna delle due Società;

- la segnalazione era corredata da documentazione ufficiale comprovante la violazione dei regolamenti in essere;

- tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. Rigoni nella sua memoria difensiva, il Comitato Esecutivo delibera:

di infliggere al Sig. RIGONI GIANFRANCO la sanzione della squalifica fino al 31 MARZO 2004.

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Veneto per gli eventuali provvedimenti a carico delle Società Team 2000 Vicenza di calcio a 5 femminile e Creazzo Calcio a 5.

#### 10) Provvedimento disciplinare a carico di ROSOLINO ALESSANDRO

- Premesso che:

- in data 25/1/2003 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell' A.I.A.C., sull' attività svolta nella Stagione Sportiva 2002/2003 dal Sig. Rosolino Alessandro a favore della Società San Domenico Sport Club per cui aveva assunto vincolo di tesseramento e successivamente per la Società F.C. Puteolana;

- in data 6/2/2003 il Settore tecnico chiedeva all' Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare se effettivamente il Sig. Rosolino Alessandro aveva svolto attività tecnica per due distinte Società nella stessa Stagione Sportiva violando così i regolamenti in essere;

- in data 22/5/2003 l' Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 6/2/2003 del Settore Tecnico;

considerato che:

- dagli accertamenti svolti dall' Ufficio Indagini della F.I.G.C. risulta che il Sig. Rosolino ha allenato due distinte Società nella stessa Stagione Sportiva in violazione delle norme;
- tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. Rosolino nella sua memoria difensiva, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico del F.I.G.C. delibera:  
di infliggere al Sig. ROSOLINO ALESSANDRO la sanzione della squalifica fino al 28 FEBBRAIO 2004.

Dispone trasmettersi copia degli atti alla Lega Professionisti di Serie C per gli eventuali provvedimenti a carico della Società F.C. Puteolana.

#### 11) Provvedimento disciplinare a carico di ZINNA FABRIZIO

- Premesso che:
- in data 15/3/2003 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell' A.I.A.C., sull' attività tecnica di calciatore svolta nella Stagione Sportiva 2002/2003 dal Sig. Zinna Fabrizio a favore della Società Tre Croci per cui aveva assunto vincolo di tesseramento come calciatore e successivamente attività tecnica di allenatore per la Società Vetrallacura per cui aveva assunto vincolo di tesseramento senza avere i titoli necessari per potere allenare squadre appartenenti alla suddetta categoria ed effettuando un secondo tesseramento nella stessa Stagione Sportiva;
- in data 19/3/2003 il Settore Tecnico chiedeva all' Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare se effettivamente il Sig. Zinna Fabrizio aveva svolto attività tecnica di calciatore a favore della Società Tre Croci e successivamente attività tecnica di allenatore per la Società Vetrallacura, senza avere i titoli necessari per potere allenare squadre appartenenti a tale categoria ed effettuando un secondo tesseramento nella stessa Stagione Sportiva violando così i regolamenti in essere;
- in data 12/7/2003 l' Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 19/3/2003 del Settore Tecnico; considerato che:
  - dagli accertamenti svolti dall' Ufficio Indagini della F.I.G.C. risulta che il Sig. Zinna Fabrizio ha svolto attività tecnica per due distinte Società nella stessa Stagione Sportiva in violazione delle norme;
  - tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. Zinna nella sua memoria difensiva, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:  
di infliggere al Sig. ZINNA FABRIZIO la sanzione della squalifica fino al 31 DICEMBRE 2003.

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Lazio per gli eventuali provvedimenti a carico della Società Vetrallacura.

#### 12) Provvedimento disciplinare a carico di DE AMICIS EDMONDO

- Premesso che:
- in data 10/2/2003 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell' A.I.A.C., sull' attività tecnica di allenatore svolta nella Stagione Sportiva 2002/2003 dal Sig. De Amicis Edmondo a favore della Società Pol. Castelnuovo senza avere assunto vincolo di tesseramento per la Società e successivamente attività tecnica di calciatore per la Società U.S. Atletico Nepezzano per cui aveva assunto vincolo di tesseramento come calciatore;
- in data 15/2/2003 il Settore Tecnico chiedeva all' Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare se effettivamente il Sig. De Amicis aveva svolto attività tecnica di allenatore a

favore della Società Pol. Castelnuovo e successivamente attività tecnica di calciatore per la Società U.S. Atletico Nepezzano violando così i regolamenti in essere;

- in data 14/7/2003 l' Ufficio Indagini trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 15/2/2003 del Settore Tecnico; considerato che:

- dagli accertamenti svolti dall' Ufficio Indagini della F.I.G.C. risulta che il Sig. De Amicis ha svolto attività tecnica per due distinte Società nella stessa Stagione Sportiva in violazione delle norme;

- tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. DeAmicis nella sua memoria difensiva, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:

di infliggere al Sig. DE AMICIS EDMONDO la sanzione della squalifica fino al 31 DICEMBRE 2003.

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Abruzzo per gli eventuali provvedimenti a carico delle Società Pol. Castelnuovo e U.S. Atletico Nepezzano.

### 13) Provvedimento disciplinare a carico di SANTOSUOSSO PASQUALE

- Premesso che:

- in data 15/11/2001 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell' A.I.A.C., sull' attività tecnica di allenatore svolta nella Stagione Sportiva 2002/2003 dal Sig. Santosuoso Pasquale a favore della Società U.S. Battipagliese per cui aveva assunto vincolo di tesseramento e successivamente per la Società F.C. Sangiuseppese;

- in data 19/11/2001 il Settore Tecnico chiedeva all' Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare se effettivamente il Sig. Santosuoso Pasquale aveva svolto attività tecnica di allenatore per due distinte Società nella stessa Stagione Sportiva violando così i regolamenti in essere;

- in data 21/7/2003 l' Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 19/11/2001 del Settore Tecnico; considerato che:

- dagli accertamenti svolti dall' Ufficio Indagini della F.I.G.C. risulta che il Sig. Santosuoso ha allenato due distinte Società nella stessa Stagione Sportiva in violazione delle norme;

- tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. Santosuoso nella sua memoria difensiva,

il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:

di infliggere al Sig. SANTOSUOSSO PASQUALE la sanzione della squalifica fino al 30 GIUGNO 2004.

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti per gli eventuali provvedimenti a carico della Società F.C. Sangiuseppese.

### 14) Provvedimento disciplinare a carico di NAPOLI VINCENZO

- Premesso che:

- in data 31/3/2003 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell' A.I.A.C., sull' attività svolta nella Stagione Sportiva 2002/2003 dal Sig. Napoli Vincenzo a favore della della Società S.S. Bagaladi e successivamente per la Società Pol. Bovese senza avere assunto vincolo di tesseramento per nessuna delle due Società;

- in data 14/4/2003 il Settore Tecnico chiedeva all' Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare se effettivamente il Sig. Napoli Vincenzo aveva svolto attività tecnica per due distinte Società nella stessa Stagione Sportiva violando così i regolamenti in essere;
- in data 28/7/2003 l' Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 14/4/2003 del Settore Tecnico; considerato che:
  - dagli accertamenti svolti dall' Ufficio Indagini della F.I.G.C. risulta che il Sig. Napoli ha allenato due distinte Società nella stessa Stagione Sportiva in violazione delle norme;
  - tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. Napoli nella sua memoria difensiva, il comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:  
di infliggere al Sig. NAPOLI VINCENZO la sanzione della squalifica fino al 31 MARZO 2004.

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Calabria per gli eventuali provvedimenti a carico delle Società S.S. Bagaladi e Pol. Bovese.

#### 15) Provvedimento disciplinare a carico di RUSSOTTO FRANCESCO

- Premesso che:
- in data 10/4/2003 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell' A.I.A.C., sull' attività tecnica di allenatore svolta nella Stagione Sportiva 2002/2003 dal Sig. Russotto Francesco a favore della Società Partinico Audace e successivamente per la Società Panormus senza avere assunto vincolo di tesseramento per nessuna delle due Società;
  - in data 14/4/2003 il Settore Tecnico chiedeva all' Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare se effettivamente il Sig. Russotto Francesco aveva svolto attività tecnica per due distinte Società nella stessa Stagione Sportiva violando così i regolamenti in essere;
  - in data 1/8/2003 l' Ufficio Indagini trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 14/4/2003 del Settore Tecnico; considerato che:
    - dagli accertamenti svolti dall' Ufficio Indagini della F.I.G.C. risulta che il Sig. Russotto ha allenato due distinte Società nella stessa Stagione Sportiva in violazione delle norme;
    - non avendo il Sig. Russotto prodotto alcuna memoria difensiva,  
il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:  
di infliggere al Sig. RUSSOTTO FRANCESCO la sanzione della squalifica fino al 31 DICEMBRE 2003.

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Sicilia per gli eventuali provvedimenti a carico delle Società Partinico Audace e Pol. Panormus.

#### 16) Provvedimenti disciplinare a carico di TRIPI VINCENZO

- Premesso che:
- in data 10/4/2003 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell' A.I.A.C., sull' attività tecnica di allenatore-calciatore svolta nella Stagione Sportiva 2002/2003 dal Sig. Tripi Vincenzo a favore della Società Caccamo e successivamente sull'attività tecnica di allenatore per la Società per la Società Cephaledium senza avere assunto vincolo di tesseramento per nessuna delle due Società;
- in data 14/4/2003 il Settore Tecnico chiedeva all' Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare se effettivamente il Sig. Tripi Vincenzo aveva svolto attività tecnica per due distinte Società nella stessa Stagione Sportiva violando così i regolamenti in essere;

- in data 1/8/2003 l' Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 14/4/2003 del Settore Tecnico; considerato che:
- dagli accertamenti svolti dall' Ufficio Indagini della F.I.G.C. risulta che il Sig. Tripi ha svolto attività tecnica di allenatore per due distinte Società nella stessa Stagione Sportiva in violazione delle norme;
- non avendo il Sig. Tripi prodotto alcuna memoria difensiva, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:  
di infliggere al Sig. TRIPI VINCENZO la sanzione della squalifica fino al 31 DICEMBRE 2003.

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Sicilia per gli eventuali provvedimenti a carico delle Società Caccamo e Cephaledium.

Pubblicato in Firenze il 19 Settembre 2003

Il Segretario  
Guido Vantaggiato

Il Presidente  
Enzo Bearzot